



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO N. 27**

Riunione del 15 febbraio 2012

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente - Relatore

26.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Volley Millennium Brescia** in persona del suo Presidente pro tempore
- **Roberto Catania**, in qualità di Presidente pro tempore della Volley Millenium Brescia

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **CATANIA Roberto:** *"nella qualità di Presidente del sodalizio Volley Millenium Brescia, per aver, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav e 19 RAT Fipav, effettuato in data 01 settembre 2011 il prestito on line dell'atleta Antonella Cioffi senza che la stessa avesse mai sottoscritto il relativo modulo cartaceo".*

- **Volley Millenium Brescia:** *"in persona del Presidente pro tempore, per aver, per aver, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav e 19 RAT Fipav, effettuato in data 01 settembre 2011 il prestito on line dell'atleta Antonella Cioffi senza che la stessa avesse mai sottoscritto il relativo modulo cartaceo".*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 15 Febbraio 2012, dove alla presenza del rappresentante della Procura, nessuno era presente per gli incolpati.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dagli incolpati:



OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 21/01/2012 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che le società Pall. Carpenedolo Asd e Volley Millenium Brescia avevano fatto pervenire una comunicazione a mezzo della quale richiedevano la revoca dell'omologa tesseramento e l'annullamento del prestito relativo all'atleta Cioffi Antonella, già effettuato dalla società Pall. Carpenedolo Asd alla società Volley Millenium Brescia, e dove si affermava che la suddetta atleta, non aveva mai sottoscritto un modulo di prestito dalla società di appartenenza alla Società Volley Millenium Brescia.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 01/09/2011, il prestito on line della suddetta atleta, revocava l'omologa del prestito dell'atleta Cioffi Antonella dalla società Pall. Carpenedolo Asd alla società Volley Millenium Brescia perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate ed ammesse dagli incolpati nella memoria inviata.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che ricevono il nulla osta al prestito dalla società di appartenenza l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la dinamica della vicenda, non possono trovare accoglimento, atteso che la negligente condotta posta in essere dagli stessi è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme.

Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dagli incolpati, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, che la negligente condotta posta in essere appare assolutamente priva di dolo, atteso che la richiesta di annullamento, ancorché intempestiva, è stata inoltrata direttamente da entrambi i sodalizi, i cui rispettivi presidenti hanno cercato di chiarire la dinamica dell'errore.

Tale comportamento deve ritenersi collaborativo e giustifica una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste effettuate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato CATANIA Roberto la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 30 ed a carico del sodalizio Volley Millenium Brescia, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

ILPRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai



Roma, 5 marzo 2012

Cosanza Accisi